ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO

Art. 26

Canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori

Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo alla Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 400.000. Oltre tale somma il canone e' dovuto nella seguente misura: sulla parte di reddito: da L. 400.001 a L. 500.000 il 15 % da " 500.001 a " 1.000.000 " 19 % da " 1.000.001 a " 2.000.000 " 23 % da " 2.000.001 a " 3.000.000 " 27 % oltre " 3.000.000 il 30 % Il canone minimo e' stabilito in lire 1000 annue. Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere modificata la scala graduale dei canoni suindicata, nel limite del venti per cento in piu' o in meno.

Versione in vigore dal 28 gennaio 1958, non più in vigore dal 1 dicembre 1959 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Estremi	Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/organizzazione-dei-servizi-di-distribuzione-e-vendita-dei-generi-di/art-26-canoni-e-sopracanoni-dovuti-dai-rivenditori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it